L'OMISSIONE DELLA CITAZIONE DEL TESTIMONE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO E LE CONSEGUENZE PROCESSUALI: UN PROBLEMA APERTO.

di Avv. Ruggero SCIBONA del Foro di Monza

IL FATTO

L'imputato A veniva tratto a giudizio con l'accusa di ricettazione ex art. 648 c.p., in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe ricevuto alcune targhe di autovetture immatricolate all'estero, che sarebbero state oggetto di furto e che sarebbero state apposte su altra autovettura.

Iniziato il processo e respinta l'eccezione processuale circa la nullità della notificazione della citazione a giudizio, il Giudice, previo contraddittorio delle parti, acquisiva copia della denuncia di furto delle dette targhe, ritenendola un mero dato di natura fattuale presupposto del delitto di ricettazione di cui al capo di imputazione, ammetteva le prove richieste dalle parti e rinviava il processo ad un'udienza successiva, al fine di procedere all'esame dei testi indicati nella lista del Pubblico Ministero.

Tuttavia, alla successiva udienza il Pubblico Ministero risultava privo della citazione dei testi e non era in grado di fornire la prova della stessa.

Il Giudice verificava che la detta citazione dei testimoni indicati nella lista del Pubblico Ministero non era stata effettuata, il difensore eccepiva la decadenza del Pubblico Ministero dalla prova testimoniale, il Giudice respingeva la detta eccezione.

A questo punto il Pubblico Ministero, accertata l'impossibilità di ottenere la presenza dei detti testi in udienza, essendo questi ultimi appartenenti alle forze dell'ordine ed essendo stati trasferiti altrove, domandava di potere sostituire i

detti testi con altri, la difesa si opponeva eccependo la decadenza del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 468 c.p.p, ed il Giudice si riservava ogni decisione sul punto alla successiva udienza.

RIFLESSIONI

Il caso in esame sottende il problema dell'omissione della citazione dei testimoni per l'udienza fissata all'uopo dal Giudice e delle conseguenze processuali di detta omissione.

In particolare, occorre verificare se la mancanza della citazione dei testimoni per l'udienza appositamente stabilita con ordinanza del Giudice nel corso del processo, da un lato, possa implicare la decadenza dalla prova testimoniale della parte, che è incorsa in detta omissione, e, dall'altro, possa consentire di ritenere legittima l'ordinanza di revoca dell'ammissione di detta prova testimoniale a carico della parte, che non abbia citato i testi.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che il panorama giurisprudenziale sul punto appare tutt'altro che univoco, dovendosi rilevare, quanto meno, due orientamenti giurisprudenziali tra loro antitetici.

Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire il principio, alla stregua del quale "*In tema di prove testimoniali, quando sia stata indicata la data dell'udienza per l'esame dei testi, la loro omessa citazione ad opera della parte che li ha introdotti o ha interesse al loro esame comporta la decadenza dalla relativa prova.*" (Cfr. Cassazione penale sez. VI, 07/01/2015, n.2324, in CED Cassazione penale 2015; in Diritto & Giustizia 2015, 20 gennaio).

Precisamente, giova osservare che la Corte Regolatrice ha ritenuto di potere fondare la detta statuizione sulla scorta di un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, poiché, come chiarito espressamente dalla Suprema Corte, sotto il profilo strettamente letterale a norma degli artt. 468 c.p.p., 2° co., 495 e 496 c.p.p. il potere di valutazione dell'ammissibilità e della rilevanza nonché il potere di direzione e di gestione anche temporale della concreta attività di assunzione dei mezzi di prova in sede dibattimentale spetta esclusivamente al Giudice, ne segue che le regole processuali penali che disciplinano le dette attività non concedono alle parti del processo, siano esse pubbliche o private, alcuno spazio di determinazione del corso del giudizio.

In altre parole, nel caso in cui fin dall'inizio del dibattimento risulti chiaro che l'assunzione di mezzi di prova non possa essere espletata in giornata, poiché solo il Giudice, attraverso la calendarizzazione delle udienze successive a quella in cui viene effettuata la valutazione dell'ammissibilità e rilevanza delle prove, a norma del codice di procedura penale ha il potere di stabilire la scansione temporale entro la quale dovrà essere svolta l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, ne segue che l'esclusività di detto potere comporta che le parti pubbliche o private non abbiano alcuna facoltà di incidere sul corso della vicenda processuale tramite richieste di rinvio delle udienze, stabilite dal Giudice per l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, qualora esse abbiano omesso di provvedere alla citazione dei detti testi per le udienze all'uopo fissate dal Giudice.

In secondo luogo, giova sottolineare come la Suprema Corte abbia rinvenuto una ragione di natura sistematica della decadenza dalla prova testimoniale a carico della parte, che abbia omesso di citare i testimoni dalla stessa indicati per l'udienza all'uopo fissata dal Giudice, nel principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, 2° co. Cost..

Infatti, se, da un lato, il principio di ragionevole durata e di efficienza del processo sono beni costituzionalmente garantiti e come tali sanciti anche dalla costante giurisprudenza della Consulta, dall'altro, non sembra possibile che le caratteristiche del procedimento di assunzione della prova, costituite da immediatezza ed oralità, possano essere irrimediabilmente compromesse dall'eventualità che le parti del processo possano gestire in prima persona lo svolgimento dello stesso, allo scopo di tentare di porre rimedio alle loro omissioni.

In altre parole, se venisse consentito alle parti, che non hanno provveduto a citare i testi per l'udienza al riguardo stabilita dal giudice, di ottenere la fissazione di una nuova udienza in funzione della quale effettuare la citazione dei testi precedentemente omessa, i detti principi costituzionali posti a garanzia dei valori di rapidità e di efficienza nell'esercizio della giurisdizione verrebbero inevitabilmente frustrati dalla mera volontà, se non anche dall'arbitrio, delle parti, che risulterebbe oggettivamente scevro da qualsiasi forma di controllo da parte del Giudice.

Peraltro, come affermato dalla Corte Regolatrice nella detta pronuncia, l'intrinseca coerenza logico – sistematica della detta conclusione implica che la stessa non possa prestare il fianco ad eventuali obiezioni di apparente incompatibilità con i principi del giusto processo ex art. 111, 1° co. Cost. o del cosiddetto processo equo ex art. 6 CEDU.

Infatti, poiché in caso di ammissibilità e rilevanza delle prove richieste dalle parti il Giudice deve provvedere alla fissazione di un'udienza specificamente ed appositamente dedicata all'escussione dei testi e deve stabilire un onere di citazione dei detti testi nel rispetto del contraddittorio, ne segue che il detto

modus procedendi costituisce esso stesso una forma di piena e compiuta soddisfazione delle garanzie di difesa dell'imputato, sancite anche dalle dette norme costituzionali ed internazionali, e ne deriva altresì che l'inadempimento del detto onere processuale relativo alla citazione dei testi non può che risolversi legittimamente a discapito della parte, che abbia omesso di citare i testi per l'udienza all'uopo fissata dal Giudice .

Del resto, la stessa Suprema Corte in altra recente pronuncia ha ribadito il principio, secondo il quale " *In tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova.*" (Cfr. Cassazione penale sez. VI, 21/11/2017, n.594 CED Cass. pen. 2018) con una significativa precisazione.

Infatti, dall'esame della parte motiva della pronuncia da ultimo richiamata emerge che la Corte Regolatrice ha chiarito che il termine per la citazione dei testimoni, stabilito dal Giudice, è inserito in una sequenza procedimentale, che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria, fatto salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

Pertanto, poiché sia le disposizioni della legge processuale penale sia quelle della Costituzione della Repubblica sopra menzionate, secondo le dette pronunce, non consentono alle parti del processo, che abbiano omesso di citare i testi per l'udienza all'uopo stabilita dal Giudice, di ottenere la fissazione di un'ulteriore udienza per riparare alla propria dimenticanza, ne segue che la Suprema Corte ha ritenuto di rinvenire, quale conseguenza processuale di detta omissione, l'inevitabile decadenza della parte dalla relativa prova testimoniale.

Peraltro, occorre altresì osservare come la detta riscontrata decadenza abbia consentito alla Corte Regolatrice di pervenire all'affermazione di un ulteriore

corollario, oltremodo foriero di gravose conseguenze per le parti incorse in detta omissione.

In proposito, la Suprema Corte ha statuito il principio, secondo il quale "*In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice per l'udienza fissata ai fini della loro escussione comporta la decadenza della parte dalla prova, con la conseguenza che legittimamente il Giudice provvede a revocare l'ammissione dei predetti testi*." (Cfr. Cassazione penale sez. IV, 25/01/2017, n.22585 in Cassazione Penale 2018, 1, 301).

Infatti, se, da un lato, il termine stabilito dal giudice per la citazione dei testi con riguardo ad una determinata udienza del dibattimento si inserisce in una sequenza procedimentale che, in forza delle sopra descritte argomentazioni letterali e sistematiche, assume natura perentoria, dall'altro, data la decadenza dalla prova testimoniale in cui incorre la parte che abbia omesso di citare i testi entro il detto termine perentorio stabilito dal Giudice, non si rinvengono ragioni tali da impedire che il Giudice disponga la revoca dell'ordinanza di ammissione dei detti testi.

Tuttavia, come precedentemente accennato, giova rammentare anche un altro orientamento interpretativo secondo il quale "*La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione*." (Cfr. Cassazione penale sez. V, 01/04/2014, n.29562 in Cassazione Penale 2015, 7-8, 2802 e CED Cassazione penale 2015; Cfr. Cass. Pen. Sez. III 22/10/2008 n. 45450 in CED Cassazione Penale 2008, richiamata anche dall'ordinanza del Trib. Monza del 30/11/18).

Ora, poiché secondo l'orientamento interpretativo da ultimo richiamato con particolare riguardo alle prove testimoniali non sono riscontrabili nel sistema processuale, relativo alla fase di valutazione dell'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova richiesti dalle parti ed alla determinazione e calendarizzazione delle udienze necessarie all'espletamento dei detti mezzi di prova, forme di vera e propria decadenza "implicita" a carico della parte, che ometta di citare i testi nel termine o per l'udienza indicati dal Giudice, da un lato, la parte, che abbia omesso di citare i testi, non incorre in alcuna decadenza e, dall'altro, la revoca da parte del Giudice dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale risulta legittima solo se giustificata da valutazioni, che riguardano l'oggettiva rilevanza della detta prova nonché l'effettiva necessità di protrarre oltremodo i tempi di svolgimento del processo e che devono essere assunte dal Giudice esclusivamente previo contraddittorio tra tutte le parti ai sensi dell'art. 495, 4° co. c.p.p.

Precisamente, secondo l'orientamento da ultimo richiamato l'ordinanza del Giudice, che abbia ammesso la prova testimoniale ed abbia stabilito che la parte che abbia richiesto la detta prova debba provvedere alla citazione dei testi per l'udienza all'uopo stabilita dal Giudice, non genera un onere processuale dal cui inadempimento debba automaticamente e necessariamente derivare la sanzione della decadenza, ma determina semplicemente l'insorgenza di una mera facoltà processuale della parte stessa di provvedere alla detta citazione, con conseguente esclusione non solo di ogni decadenza in caso di mancato esercizio di detta facoltà, ma anche del potere del Giudice di procedere de plano alla revoca della detta ordinanza di ammissione della prova testimoniale.

CONCLUSIONI

Pertanto, corre l'obbligo di sottolineare come, a prescindere dalla determinazione dell'esattezza dell'uno o dell'altro orientamento interpretativo, che esula i limiti del presente lavoro, la coesistenza di soluzioni interpretative affatto diverse tra loro circa un punto fondamentale dello svolgimento della vicenda processuale costituito dalla sussistenza o meno in capo alla parte di una forma di decadenza dalla facoltà di ottenere la fissazione di una nuova udienza, al fine citare ed escutere i testi, che non abbia citato nel termine o per l'udienza all'uopo stabiliti dal Giudice, costituisca un ambito di oggettiva ed insidiosa nebulosità del sistema processuale, che meriterebbe un definitivo intervento chiarificatore.

Seregno 12/02/19

Avv. Ruggero SCIBONA